



Senato della Repubblica

DOCUMENTAZIONE EUROPA

Servizio affari internazionali

Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

Servizio Studi

22

Gennaio 2024

IL CANTIERE DELLE RIFORME ISTITUZIONALI DELL'UE

*In attesa che la **Commissione** presenti, entro il mese di febbraio, le “**proprie idee**” in materia, come annunciato lo scorso 17 gennaio da von der Leyen di fronte al Parlamento europeo, il cantiere delle riforme istituzionali dell'Unione si è oramai riavviato. La prospettiva dei **prossimi futuri allargamenti** e le nuove sfide che l'Unione è chiamata ad affrontare, rendono del resto urgente ripensare un assetto istituzionale destinato altrimenti a funzionare in maniera sempre più faticosa.*

*Il 22 novembre 2023 il **Parlamento europeo** ha adottato una [risoluzione](#) che contiene un'ampia serie di proposte di modifica dei Trattati UE. Il documento è stato approvato con una stretta maggioranza (291 voti favorevoli, 274 contrari e 44 astenuti) e con significative divisioni tra i gruppi politici. A seguito di questo voto, il 18 dicembre il Consiglio ha deciso di **trasmettere la proposta al Consiglio europeo**, conformemente alla procedura di revisione stabilita dai Trattati (su cui si veda più avanti). Spetterà quindi alla **Presidenza di turno belga**, appena avviata, invitare il presidente del Consiglio europeo ad inserire il tema all'ordine del giorno di un prossimo vertice, probabilmente già a marzo. Si apre così la prospettiva della convocazione di **una nuova Convenzione**, incaricata di riformare l'architettura istituzionale dell'Unione europea.*

*Già nel marzo 2021 – come noto- l'Ue aveva deciso di istituire una [Conferenza sul futuro dell'Europa](#), che, al di là delle modalità e dell'ampiezza della partecipazione, ha costituito l'occasione per un confronto, aperto anche alle istanze della società civile, per discutere le sfide che ha di fronte l'Unione e le modalità con cui affrontarle. Il 9 maggio 2022 (nella data in cui ricorre la Giornata dell'Europa), la [Conferenza](#) ha concluso i propri lavori e presentato una [relazione finale](#), contenente **49 proposte e 326 misure**¹. A seguire, il 9 giugno, il Parlamento europeo aveva approvato una [risoluzione](#) per chiedere la convocazione di una Convenzione di revisione dei Trattati, per dare seguito alle proposte della Conferenza. La risoluzione parlamentare non aveva però avuto seguiti. Nel frattempo il Segretariato del Consiglio, ha iniziato a presentare [valutazioni](#)*

¹ Le **49 proposte** riflettono “le aspettative dei cittadini europei” su 9 macro-tematiche (rafforzamento dell'economia, giustizia sociale e lavoro; istruzione, cultura, gioventù e sport; transizione digitale; democrazia; valori, stato di diritto e sicurezza; cambiamento climatico e ambiente; salute; Europa nel mondo; migrazioni). Le **misure** consistono in specifici strumenti realizzativi delle proposte.

periodiche sull'attuazione, a Trattati vigenti, delle proposte della Conferenza, da parte delle istituzioni europee (la più recente al Consiglio Affari generali dello scorso 12 dicembre.

LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL PARLAMENTO EUROPEO

La proposta del Parlamento europeo riguarda il **sistema istituzionale**, le **competenze** e lo **stato di diritto** ed una serie molto ampia di **politiche settoriali**, dalla politica estera e di difesa alle politiche commerciali e sociali; dai cambiamenti climatici alla gestione dei flussi migratori alla scienza e tecnologie.

Gli obiettivi di fondo sono sintetizzati dal documento in quattro direttrici:

- rafforzare le **procedure di voto** (ampliando il ricorso al voto a maggioranza qualificata);
- adeguare le **competenze dell'UE** (ad esempio in materia di salute, politica energetica, cambiamento climatici, difesa).
- aumentare i poteri legislativi del Parlamento (attribuendogli tra l'altro la **co-decisione sul bilancio** e l'iniziativa legislativa);
- rafforzare la procedura di **protezione dei valori** dell'Unione.

Riforme istituzionali.

Per quanto riguarda il **Parlamento europeo**, la proposta propone un suo rafforzamento, verso un modello pienamente "**bicamerale**". In particolare, si propone di adottare la **maggioranza qualificata** in diversi casi, tra cui la procedura legislativa ordinaria e la procedura per violazione dei diritti dell'UE da parte di uno Stato membro, *ex art. 7 TUE*. Si conferisce al Parlamento europeo un potere di iniziativa legislativa e di co-legislazione per i documenti finanziari pluriennali. Viene confermato il limite massimo di membri del PE, pari a 751. Per quanto concerne la **Commissione europea**, viene attribuito al PE, invece che al Consiglio europeo, il potere di proporre il nome del candidato alla carica di Presidente. Si prevede, inoltre, la riduzione del numero dei membri della Commissione a 15, sulla base di un sistema di rotazione paritaria, nonché la modifica della sua denominazione in "Esecutivo europeo". Viene anche prevista la figura di "sottosegretari" per i Paesi che non esprimono un commissario. Per quanto riguarda il **Consiglio europeo**, viene incentivata una maggiore trasparenza dei suoi lavori, mediante obbligo di divulgazione e pubblicazione dei propri orientamenti. Viene anche previsto un **procedimento referendario** europeo su materie salienti (**art. 24 TFUE**) e un rafforzamento del potere d'iniziativa legislativa del cittadino UE (modifica degli **artt. 10 e 11 TUE**). Inoltre, con la modifica dell'**art. 48, par. 7 TUE**, si prevede che l'adozione delle c.d. clausole passerella (*su cui si veda più avanti*) sia decisa dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata e non più all'unanimità.

Competenze

La proposta estende le competenze dell'Unione in numerose materie. Tra queste, viene assegnata una **competenza esclusiva** in materia di ambiente, tutela della biodiversità, e nella conclusione di negoziati globali in materia di cambiamento climatico (**art. 3 par. 2 TFUE**). L'UE acquisirebbe una **competenza concorrente** in settori come la salute, la protezione civile, l'industria, l'energia e

l'istruzione (compreso il riconoscimento reciproco dei titoli di studio tra Stati membri), affari esteri, sicurezza dei confini dell'Unione, difesa, gestione delle frontiere esterne nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché delle infrastrutture transfrontaliere. La cosiddetta "**clausola di emergenza**", che attribuisce all'Ue il potere di adottare misure adeguate nei casi di gravi difficoltà nell'approvvigionamento, soprattutto energetico, e nei casi di calamità naturali o situazioni eccezionali, viene riformulata (riconoscendo il ruolo del PE). Vengono anche meglio disciplinati l'ambito di applicazione dei poteri straordinari e le modalità di dichiarazione e revoca dell'emergenza.

PESC e PSDC

La proposta prevede il superamento del principio dell'unanimità per alcune decisioni in materia di politica estera (come l'applicazione di sanzioni a Paesi terzi – come quelle contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina - e per le fasi intermedie del processo di allargamento).² Per quanto riguarda la difesa comune, viene prospettata l'istituzione di **un'Unione di difesa costituita da unità militari europee permanenti con capacità di dispiegamento rapido sotto il comando dell'Unione**, nonché di un **bilancio dedicato** all'approvvigionamento congiunto di armamenti sotto il controllo del Parlamento europeo. Modificando l'attuale **art. 42 TUE**, si prevede l'istituzione di un **budget dedicato alla difesa** (con poteri co-legislativi del PE), destinato **all'approvvigionamento e della produzione di armamenti**. Inoltre, viene stabilito che il Consiglio decida a maggioranza qualificata sull'istituzione di un sistema di difesa comune e sull'avvio di **missioni militari**, con il consenso del Parlamento europeo, che vota a maggioranza dei membri. Tra i compiti delle missioni civili e militari Ue viene anche previsto il contrasto di minacce ibride, ricatti energetici, minacce informatiche, campagne di disinformazione e di coercizione economica da parte di Paesi terzi (**art. 43 TUE**). Vengono anche modificate le competenze dell'Agenzia europea per la difesa.

Commercio ed investimenti

Con la modifica degli **artt. 206 e 207 del TFUE**, la **promozione dei valori europei** quali la democrazia, insieme al buon governo, ai diritti umani, alla sostenibilità, alla protezione degli investimenti, alla sicurezza economica ed alla neutralità climatica, è **inclusa negli obiettivi della politica commerciale comune**. Attraverso la riformulazione **dell'art. 207 del TFUE**, si prevede che il Parlamento ed il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, possano condurre negoziati commerciali, istituendo, inoltre, un meccanismo permanente per lo *screening* degli investimenti esteri diretti. La procedura di conclusione degli accordi commerciali viene semplificata: in particolare, viene introdotta la possibilità per il **Parlamento europeo** e il Consiglio di adottare una decisione che autorizzi l'applicazione provvisoria di un accordo prima della sua entrata in vigore, e vengono complessivamente ridotti i *quorum* deliberativi richiesti ai fini della negoziazione e della conclusione degli accordi definitivi.

² Analoga proposta proviene anche dal c.d. "[The Group of Friends on Qualified Majority Voting in Common Foreign and Security Policy](#)", secondo cui è necessario implementare l'effettività e la velocità della capacità decisionale dell'UE in materia di politica estera.

Sussidiarietà

Si propone un rafforzamento dei controlli sulla corretta **applicazione del principio di sussidiarietà da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea (art. 19 TUE)**. Per favorire la cooperazione ed il coordinamento inter-istituzionali, si propone di riacordare il potere delle **assemblee regionali** con il potere legislativo nazionale. Viene poi ipotizzata un'estensione a dodici settimane del termine per il cosiddetto “cartellino giallo”³, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Stato di diritto

Si propone di rafforzare la procedura in caso di grave violazione dei valori dell'Unione, riconoscendo un ruolo di primo piano al Consiglio, che voterebbe a **maggioranza qualificata (art. 7 TUE)**. In particolare sarebbe il **Consiglio - non più il Consiglio Europeo** – deliberando a **maggioranza qualificata, e non più all'unanimità**, oltre al **Parlamento europeo ed alla Commissione**, a poter **presentare un ricorso alla Corte di giustizia** circa l'esistenza di una violazione dei valori di cui all'**art. 2 TUE** da parte di uno Stato membro. Nel caso in cui sia accertata la **violazione ex art. 2 TUE**, il Consiglio, a maggioranza qualificata, **decide** - non sarebbe più una facoltà - **di adottare le opportune misure, tra cui quella in materia di bilancio con la sospensione degli impegni e dei pagamenti a carico del budget UE**. Ulteriori proposte ampliano la giurisdizione della Corte di Giustizia sulle controversie inter-istituzionali, mentre al Parlamento è attribuita la facoltà di adire la Corte in caso di mancato rispetto dei Trattati.

Mercato unico, economia e bilancio

La proposta prevede l'adozione di misure volte a garantire che gli Stati membri investano sul **conseguimento degli obiettivi economici, sociali, ambientali e di sicurezza europei**. La clausola di emergenza – come detto – viene riformulata, coinvolgendo il Parlamento e europeo.

Sicurezza, giustizia e libertà

La proposta attribuisce **ad Europol una serie di competenze aggiuntive**, sottoposte a controllo del Parlamento europeo. La **violenza di genere** ed i **reati ambientali** sono inclusi tra gli illeciti a carattere transnazionale, sui quali l'Unione ha un'espressa competenza legislativa (art. 83 TFUE). Viene previsto che la regolamentazione del funzionamento della Procura Ue avvenga con procedura legislativa ordinaria.

Flussi migratori

La proposta prevede l'introduzione di uno **standard minimo europeo** per l'acquisizione della **cittadinanza europea** da parte dei cittadini di Paesi terzi, oltre che di uno standard comune per il rilascio di visti di lunga durata e di permessi di soggiorno, per evitare concessioni troppo “facili” o uso fraudolento dei visti. Si propone, inoltre, un **rafforzamento delle politiche europee**

³ In base alla quale procedura i Parlamenti nazionali possono esprimere contrarietà ai progetti di atti legislativi europei, per violazione del principio di sussidiarietà.

sull’immigrazione, attraverso l’adozione di misure volte ad assicurare **la prevenzione degli ingressi illegali** nel territorio europeo. Infine, si propone l’adozione di politiche migratorie comuni che assicurino la stabilità economica e sociale dei paesi membri, la disponibilità di lavoratori qualificati nel mercato unico, la gestione efficace dei fenomeni migratori e la necessità di un trattamento equo nei confronti dei cittadini di Paesi terzi (**art. 79 TFUE**).

Non discriminazione

La proposta realizza un’estensione della **protezione contro le discriminazioni** in base al genere, alla condizione sociale, alla lingua, alle opinioni politiche e all’appartenenza ad una minoranza nazionale. Si prevede la sostituzione dei termini “eguaglianza tra uomini e donne” con “**eguaglianza di genere**” all’interno di tutti i Trattati. Si prevede l’introduzione di **ulteriori protezioni**, da includere nei Trattati, a favore delle **minoranze nazionali** e delle **minoranze linguistiche** e regionali. Da ultimo, la proposta modifica **l’art. 19 del TFUE**, prevedendo che in materia di legislazione anti-discriminazione si adotti la procedura legislativa ordinaria (e non più quella speciale).

Politiche sociali

La proposta modifica **l’art. 3 del TUE**, prevedendo che la crescita economica del mercato interno rispetti l’obiettivo di uno **sviluppo sostenibile**, nell’ottica di un’economia sociale di mercato che garantisca la **piena occupazione**, il progresso sociale e la tutela ambientale. Viene introdotto l’obiettivo della riduzione del riscaldamento globale e della salvaguardia della biodiversità, in linea con gli accordi internazionali. Il progetto ribadisce la necessità che l’azione dell’Unione sia ancorata ad un **Protocollo per il Progresso sociale dell’Unione**, da allegare ai Trattati, per garantire la piena attuazione degli obiettivi del progresso sociale. Si modifica **l’art. 148 TFUE** per garantire il coinvolgimento del Parlamento, in materia di politiche sull’occupazione da parte degli Stati membri. Le linee guida devono avere come obiettivo quello di garantire i principi ed i diritti inclusi nel Pilastro europeo per i Diritti sociali del 2017. Si riafferma il principio della **parità di genere in materia di occupazione** e di opportunità lavorative, la necessità di **contrastare l’esclusione sociale e la povertà**. Si aggiunge, infine, la disposizione per cui le misure adottate a livello europeo non possano comportare una riduzione della protezione già accordata ai lavoratori nei singoli Stati Membri.

Istruzione

La proposta invita le istituzioni europee a sviluppare **obiettivi e standard comuni** per un’istruzione che promuova i valori democratici, lo stato di diritto e l’alfabetizzazione digitale ed economica; sollecita inoltre l’**uniformità tra i sistemi di istruzione**, garantendo le tradizioni culturali e la diversità regionale. Viene attribuito all’Unione europea il compito di proteggere l’accesso alla scuola libera ed universale, la libertà accademica istituzionale ed individuale ed i diritti umani, come definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini dell’attuazione di tali iniziative la proposta suggerisce di aggiungere **l’istruzione tra le materie su cui l’Unione europea ha competenza concorrente e sussidiaria**.

Ambiente e clima

La proposta sollecita l'Unione europea a contrastare le criticità derivanti dal **riscaldamento globale**; suggerisce, inoltre, di aggiungere la tutela del clima e della **biodiversità** agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Unione. Si prevede che l'Unione protegga le basi naturali della vita e gli animali e che vengano integrati nei trattati gli obblighi internazionali sottoscritti dall'Unione per limitare l'aumento della temperatura globale.

Salute

La proposta prevede l'adozione di **indici comuni per i sistemi sanitari nazionali**, di misure per la rapida notifica, il monitoraggio ed il controllo di gravi minacce sanitarie transfrontaliere, in particolare in caso di pandemie, senza impedire agli Stati membri di adottare misure rafforzate di protezione qualora indispensabili. È prevista l'adozione di misure per il coordinamento ed il monitoraggio dell'accesso alle diagnosi, alle informazioni ed alle cure comuni per le malattie trasmissibili e non trasmissibili, comprese quelle rare. Ciò mediante attribuzione all'Unione europea di **competenza concorrente in materia di salute** e di tutela dell'ambiente.

Politica energetica

Viene proposta la creazione di un'**Unione europea dell'energia integrata** a cui si aggiunge la creazione di un sistema energetico dell'Unione europea economicamente accessibile e basato sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili in conformità con gli accordi internazionali in tema di cambiamento climatico. Viene proposta l'abrogazione della clausola che fa attualmente salva la possibilità dei singoli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del proprio approvvigionamento.

Scienze e tecnologie

La proposta rafforza l'azione dell'Unione europea al fine di promuovere la **libertà accademica** e la **libertà nella ricerca e nell'insegnamento**. Ciò in forza della modifica dell'**art. 179 TFUE** che prevede espressamente la tutela di queste libertà. L'Unione, inoltre, promuove l'elaborazione di una strategia spaziale comune e la definizione di un quadro comune per le attività spaziali, attraverso la modifica **dell'art. 189 del TFUE**.

LE RIFORME “A TRATTATI INVARIATI”: LE CLAUSOLE PASSERELLA

I Trattati istitutivi prevedono specifiche clausole che – sulla base di una **decisione adottata all'unanimità** dal Consiglio o dal Consiglio europeo – consentono di **rendere più flessibile**, a determinate e specifiche condizioni, **il processo decisionale dell'Unione** (cosiddette “**clausole passerella**”). Si consente così - nelle condizioni specificate in dettaglio dai Trattati - di passare da **una procedura legislativa speciale** alla **procedura legislativa ordinaria** o da un voto all'unanimità a un voto a maggioranza qualificata. In base all'**art. 48, par. 7, TUE** ciò può avvenire, in via generale:

- se il Consiglio europeo consente al Consiglio Ue di **deliberare a maggioranza qualificata**

invece che all'unanimità nei settori e casi in cui l'unanimità è di regola richiesta dal [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE) o dal Titolo V del TUE (Azione esterna dell'Unione e politica estera e di sicurezza comune, con esclusione però delle decisioni con implicazioni militari e nel settore della difesa);

- se il Consiglio europeo consente, all'unanimità, che l'adozione di atti, normalmente sottoposti ad adozione secondo una **procedura legislativa** speciale, possa invece avere luogo tramite la procedura legislativa ordinaria.

In entrambi i casi il Consiglio europeo delibera all'unanimità, previa approvazione (a maggioranza assoluta) del PE. Le decisioni del Consiglio europeo di attivare tali clausole devono essere trasmesse ai **Parlamenti nazionali** degli Stati membri, i quali dispongono di un periodo di sei mesi per formalizzare la propria eventuale **opposizione**. Solo in assenza di opposizione la decisione potrebbe essere approvata. Sono inoltre previste delle **clausole "passerella speciali"**, che richiedono l'autorizzazione unanime del Consiglio europeo o del Consiglio, relative a sei settori di intervento specifici previsti dal TFUE: politica estera e di sicurezza comune, diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere, politica sociale, politica ambientale, quadro finanziario pluriennale e cooperazioni rafforzate.

Proprio in relazione all'utilizzo delle clausole passerella, con [risoluzione dell'11 luglio 2023 \(Attuazione delle "clausole passerella" nei Trattati dell'UE\)](#), il Parlamento europeo si è espresso in merito al **"potenziale inutilizzato"** del Trattato di Lisbona. Tali clausole, come emerge dal documento, sono difficilmente utilizzabili in ragione dell'unanime consenso richiesto ai fini della loro attivazione (nella relazione si cita un solo caso di passaggio al voto a maggioranza qualificata e alla codecisione, per una Direttiva del 2004 in materia di libera circolazione delle persone). Secondo il PE, inoltre, la prassi consolidata del ricorso all'unanimità da parte del Consiglio, anche in contesti in cui i Trattati prevedono il voto a maggioranza qualificata, rallenta ed ostacola la tempestiva risposta dell'Unione europea alle principali sfide del nostro tempo. Per tali motivi, nella predetta Risoluzione, il Parlamento ha espresso la necessità di modificare anche la disciplina delle clausole passerella contenuta nei Trattati, al fine di un loro futuro effettivo utilizzo.

LE ALTRE PROPOSTE DI RIFORMA: IL REPORT "FRANCO-TEDESCO"

Tra le altre proposte di revisione dei Trattati, ha contribuito all'attuale dibattito sulla revisione dei medesimi il [report franco-tedesco](#) redatto da un gruppo di lavoro promosso dai due governi (ma che non necessariamente ne rispecchia le vedute). Il documento si sofferma prevalentemente sull'assetto istituzionale e sulle riforme di sistema, con particolare attenzione alle procedure decisionali. In tema di **riforme istituzionali** (ed analogamente alla proposta del Parlamento europeo), il documento suggerisce di estendere l'utilizzo della **votazione a maggioranza qualificata** in seno al Consiglio, a discapito del voto all'unanimità. Per ciò che concerne la **composizione del Parlamento europeo**, la proposta fa salva la fissazione del numero massimo dei membri pari a 751, nonché l'adozione di un diverso sistema di attribuzione dei seggi con correzioni volte ad evitare distorsioni nella rappresentanza. Ulteriori modifiche riguardano la **composizione della Commissione europea** mediante, alternativamente, la riduzione dei membri ovvero la distinzione gerarchica tra *"Lead Commissioners"* e *"Commissioners"*. Per quanto riguarda la tutela ed il rafforzamento dello **Stato di diritto**, gli strumenti che il testo prevede sono i seguenti: voto a

maggioranza qualificata sulle gravi e sistematiche violazioni, da parte degli Stati membri, dei valori europei e l'utilizzo della condizionalità di bilancio in funzione sanzionatoria delle violazioni dello Stato di diritto. In materia di **Politica estera e sicurezza comune** il Report propone (in linea con la risoluzione Ue) l'introduzione del voto a maggioranza qualificata, senza che questo violi il principio di sovranità nazionale in ambito militare. A tal fine, si prospetta l'introduzione di una cosiddetta "**rete di salvezza della sovranità**", modellata sull'art. 31 par. 2 del TUE, che permetta ai singoli Stati membri di evitare che si voti a maggioranza qualificata su questioni che coinvolgono dei vitali interessi di politica nazionale. Inoltre, viene previsto il riequilibrio del peso del voto di ciascuno Stato membro all'interno del Consiglio per il calcolo della maggioranza qualificata: si suggerisce di passare dall'attuale sistema in cui il 55% degli Stati membri rappresenta il 65% della popolazione europea, ad un sistema in cui il 60% degli Stati membri rappresenta invece il 60% della popolazione. Le decisioni che attualmente vengono assunte secondo il sistema dell'unanimità e che presentino particolari profili di sensibilità politica per i singoli Stati, dovrebbero essere assunte secondo il sistema dell'unanimità meno uno. In tema di **salute**, il Report prevede l'attribuzione di maggiori competenze in capo all'Unione europea, per far fronte alle emergenze internazionali. Il documento introduce misure di sostegno finanziario per supportare i Paesi che necessitino l'introduzione di riforme in materia di **giustizia e sicurezza**. In materia di **politica energetica**, infine, il Report prevede il perfezionamento dell'assetto decisionale al fine di poter adottare misure efficaci all'interno del quadro dell'UE e di consentire deliberazioni e controlli più democratici. Prevede inoltre la dotazione di maggiori risorse che permettano di fronteggiare le sfide energetiche future.

LA PROCEDURA DI REVISIONE DEI TRATTATI

Le procedure di riforma dei Trattati hanno subito rilevanti modifiche nel corso dell'evoluzione del processo integrativo europeo. A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, le procedure di revisione sono confluite in un'unica disposizione, l'attuale art. 48 del Trattato sull'Unione Europea. Tale disposizione contempla due distinte procedure di revisione, la **procedura "ordinaria"** (paragrafi da 1 a 5) e la **procedura "semplificata"** (paragrafi 6 e 7).

La prima ipotesi prevede che ogni Stato membro o la Commissione europea possano presentare un progetto di revisione al Consiglio. Questo è tenuto a consultare il Parlamento europeo, la Banca centrale (in caso di modifiche del settore monetario), nonché la Commissione, nel caso in cui la proposta provenga dagli Stati membri. Se il Consiglio accoglie favorevolmente il progetto, il presidente di turno convoca una "Convenzione" composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, che esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. Le modifiche così decise entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri.

La procedura di **revisione semplificata** (paragrafo 6 dell'art. 48 TUE), riguarda invece le disposizioni relative alla modifica della parte terza del TFUE, concernenti le politiche e azioni interne dell'Unione. Secondo tale procedura, il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti di revisione. Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. La decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri. Tale procedura evita la necessità di convocare la Convenzione, a differenza di quanto avviene nella procedura di revisione ordinaria.

22 gennaio 2024

A cura di Francesca Antinozzi, Nicoletta Castellano, Tiziano D'Andrea e Silvia Tansini, nell'ambito di un tirocinio formativo presso il Servizio Studi del Senato della Repubblica, con la supervisione di Federico Petrangeli.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.